

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA  
P.zza XXIV Maggio, 1  
60124 ANCONA (AN)



**Iscrizione N: AN/446**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale delle Marche**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 08/11/2015 registrata al numero di protocollo 7850/2015

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 08/02/2016 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

**9 - D**

dell'impresa / Ente **SEA - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 23/03/2016 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **01.000017471** prestate da **S2C Spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni** per l'importo di Euro **27000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: **SEA - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - S.R.L.**

Con Sede a: CAMERATA PICENA (AN)

Indirizzo: LOCALITA' SALINE

CAP: 60020

Codice Fiscale: 00843310426

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **9** attività di bonifica dei siti

Classe **D** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00

SEA - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - S.R.L.

Numero Iscrizione AN00446

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.2678/2016 del 29/03/2016**





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA  
P.zza XXIV Maggio, 1  
60124 ANCONA (AN)

Inizio validità: 23/03/2016

Fine validità: 23/03/2021

**RESPONSABILI TECNICI:**

**MASSI ALESSANDRO**

codice fiscale: MSSLSN73D23A271C

abilitato per la categoria e classe:

**9 - D**

**Art. 2**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica di siti oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.
- 5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ANCONA, 29/03/2016

Il Segretario  
- Dott. Roberto Ronchitelli -

Il Presidente  
- Marco Pierpaoli -

SEA - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - S.R.L.

Numero Iscrizione AN00446

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.2678/2016 del 29/03/2016**





ORIGINALE AD USO  
ESCLUSIVO DELLA DITTA

*blanca def*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDCI/00

agenzia entrate

00029688 00002E84 WD403001  
00121533 12/04/2016 10:26:56  
4578-00088 3305ACF446DA5CE7  
IDENTIFICATIVO : 01150560157239

0 1 15 056015 723 9



**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
SEZIONE REGIONALE MARCHE**

Presso

**La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona**

**IL PRESIDENTE**

**della Sezione Regionale dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto l'art.212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare: Regolamento per le attribuzioni e l'organizzazione dell' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

Visto il decreto 5.7.2005 del Ministro dell'Ambiente con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti;

Vista la domanda di rinnovo dell'iscrizione alla categoria 9/D, e relativo parere favorevole della Sezione Regionale Marche in data 8.2.2016 ai sensi del D.M. 120/2015 della Ditta "SEA Servizi Ecologici Ambientali srl" ;

Vista l'accettazione in data 23.3.2016 della polizza fideiussoria n. 01.000017471 del 14.3.2016 di Euro 27.000,00 a garanzia della categoria 9 classe D prestata da "S2C spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni" a favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e a garanzia della Ditta "SEA Servizi Ecologici Ambientali srl" con sede a Camerata Picena (AN) Località Saline - di cui al DM 120/2014;

Visto in particolare l'art.30 comma 5 del sopracitato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389;

**DISPONE**

**Art. 1**

Sono accettate le garanzie finanziarie, limitatamente a quanto conforme all'allegato 1 al D.M. 5.7.2005, prestate con fideiussione n. 01.000017471 del 14.3.2016 di Euro 27.000,00 a garanzia della categoria 9 classe D prestata da "S2C spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni" a favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e a garanzia della Ditta "SEA Servizi Ecologici Ambientali srl" con sede a Camerata Picena (AN) Località Saline - di cui al DM 120/2014;

**Art. 2**

1. Le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16, del D.M. 120/2014.

2. Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al comma 1, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1996, così come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.

Il presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad unico effetto di cui uno rilasciato all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.



IL PRESIDENTE  
(Marco Pierpaoli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Pierpaoli".

ORIGINALE AD USO  
ESCLUSIVO DELLA DITTA